

LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE – REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

APPROFONDIMENTI PROGETTUALI

APPROFONDIMENTI PER OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE
Riscontro Osservazione n. 35 (rif. lettera prot. n. CTVA-2014-0812 del 06/03/2014)

COERENZA DEL PROGETTO CON IL PPR

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	30/05/2014	Première diffusion / Prima emissione	L.BARBERIS (MUSINET)	C.GIOVANNETTI (MUSINET)	M.BERTI (SITAF)
A	09/06/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	L.BARBERIS (MUSINET)	C.GIOVANNETTI (MUSINET)	M.BERTI (SITAF)

CODE DOC	P	D	2	C	3	C	M	U	S	0	2	3	7	A
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C3C	//	//	01	96	91	10	22
------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA



SOMMAIRE / INDICE

RESUMÉ / RIASSUNTO	3
1. PREMESSA	4
2. GLI ARTICOLI DI SALVAGUARDIA DEL PPR.....	4
2.1 Aree di montagna (art. 13).....	5
2.2 Sistema idrografico (art. 14).....	6
2.3 Territori coperti da boschi (art. 16).....	7
2.4 Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità (art. 18).....	9
2.5 Ville, parchi e giardini, aree ed impianti per il loisir e il turismo (art. 26).....	10
2.6 Luoghi ed elementi identitari (art. 33).....	12
3. TABELLA DI SINTESI.....	14

LISTE DES FIGURES / INDICE DELLE FIGURE

Figura 1- Stralcio PPR Tavola P4.4 “Componenti Paesaggistiche” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la distanza maggiore di 50 metri rispetto ai sistemi di vette e crinali.	6
Figura 2- Stralcio PPR Tavola P4.4 “Componenti Paesaggistiche” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con fasce fluviali interne.....	7
Figura 3- Stralcio PPR Tavola P5 “Rete ecologica, storico culturale e fruitiva” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con SIC e ZPS.....	8
Figura 4- Stralcio PPR Tavola P2 “Beni Paesaggistici” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con parchi e riserve nazionali o regionali.....	9
Figura 5- Stralcio PPR Tavola P2 “Beni Paesaggistici” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con siti UNESCO e Tenimenti dell’Ordine Mauriziano.....	11
Figura 6- Stralcio PPR Tavola P2 “Beni Paesaggistici” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con siti UNESCO e Tenimenti dell’Ordine Mauriziano.....	13

RESUMÉ / RIASSUNTO

Ce rapport repond à la **demande d'approfondissement n. 35 de la pièce annes 1 à la lettre prot. N. CTVA-2014-0812 du 06/03/2014 de la Région Piémont** qui concerne le “Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”

Il presente elaborato è stato redatto per rispondere **alla richiesta di approfondimento n. 35 dell'Allegato 1 alla lettera prot. N. CTVA-2014-0812 del 06/03/2014 della Regione Piemonte** riguardante il “Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”.

1. Premessa

Il presente documento è redatto al fine di rispondere alla richiesta di approfondimento n. 35 dell' Allegato 1 alla lettera prot. n. CTVA-2014-0812 del 06/03/2014 della Regione Piemonte, sul Progetto Definitivo della Nuova Linea Torino Lione:

“Svincolo di Chiomonte – si richiede adeguata documentazione che testimoni la coerenza degli interventi con gli articoli posti in salvaguardia (art. 13-14-16-18-26 e 33) dal Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.53-11975 del 4 agosto 2009”.

2. Gli articoli di salvaguardia del PPR

La Giunta regionale, con **DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009**, ha adottato il primo Piano paesaggistico regionale (PPR), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.

Il piano è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004), a partire dal Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2008 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), con il quale sono stati condivisi i contenuti del piano stesso.

Dalla data di adozione del Ppr, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, delle norme di attuazione del piano, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9, del Codice stesso.

In data 26 febbraio 2013, la Giunta regionale con **DGR n. 6-5430** ha controdedotto alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Ppr, e ha adottato la riformulazione delle prescrizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione, che sostituiscono i corrispondenti commi dell'articolo 13 delle norme di attuazione adottate nel 2009.

2.1 Aree di montagna (art. 13)

Definizione

Il Ppr riconosce quali aree di montagna il sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali quale componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema, come delimitato nella Tavola P4 (stralcio in **Figura 1**), ricomprende vette e crinali, ghiacciai e circhi glaciali e altre morfologie glaciali, praterie rupicole, pascoli e prati-pascoli in quota, nonché i territori coperti da boschi e quelle parti dell'insediamento rurale che risultano strettamente interconnesse agli ecosistemi montani

Prescrizioni

[8] Nelle aree di montagna:

- a. la viabilità ad uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;
- b. gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39, e del successivo comma 9, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, quali sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4, nonché l'assenza di interferenze rischiose o comunque negative [...]

[9] Nelle aree di montagna, nell'intorno di 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4 (stralcio in **Figura 1**), è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi [...]

Compatibilità

Gli interventi **sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 13 del PPR** poiché non prevedono la realizzazione di viabilità silvo-pastorale, di vie di esbosco, di impianti per la produzione o distribuzione di energia e sono localizzati ad una distanza maggiore di 50 metri rispetto ai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4.




Figura 1- Stralcio PPR Tavola P4.4 “Componenti Paesaggistiche” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la distanza maggiore di 50 metri rispetto ai sistemi di vette e crinali.

2.2 Sistema idrografico (art. 14)

Definizione

Il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d’acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.

Le fasce del sistema idrografico, individuate nella Tavola P4 (stralcio in **Figura 2**), sono distinte in fasce fluviali “allargate” e fasce fluviali “interne”; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:

- a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
- b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleoalvei e le divagazioni storiche dei corsi d’acqua;
- c. delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.

Prescrizioni

[9] All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;

- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

Compatibilità

Gli interventi sono **compatibili con le prescrizioni dell'art. 14 del PPR** poiché non localizzati internamente a fasce fluviali "interne" definite dalla Tavola P4 del PPR, che per altro non sono presenti lungo il corso del torrente Clarea.




Figura 2- Stralcio PPR Tavola P4.4 "Componenti Paesaggistiche" – In giallo è indicata l'area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con fasce fluviali interne.

2.3 Territori coperti da boschi (art. 16)

Definizione

Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2, i boschi quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera Regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano Forestale Regionale e dei suoi livelli di articolazione ai sensi della l.r. 4/2009. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, l'individuazione del

bosco di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 142 del Codice, avviene applicando i parametri dettati dalla normativa statale e regionale vigente; l'autorizzazione paesaggistica ha validità per il periodo stabilito dall'articolo 146, comma 4, del Codice

Prescrizioni

[8] I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

Compatibilità

Gli interventi sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 16 del PPR poiché non interferiscono direttamente habitat d'interesse comunitario.

L'areale maggiormente vicino all'intervento è collocato a circa 2,7 km a nord dello svincolo in progetto (IT1110027 -Boscaglie di Tasso di Giaglione Val Clarea).




Figura 3- Stralcio PPR Tavola P5 "Rete ecologica, storico culturale e fruitiva" – In giallo è indicata l'area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con SIC e ZPS.

2.4 Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità (art. 18)

Definizione

Il Ppr riconosce e individua alla Tavola P2 (stralcio in **Figura 4**) e nel relativo elenco, i parchi e le riserve di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 142 del Codice:

- a. parchi nazionali e regionali, nonché i territori di loro protezione esterna;
- b. riserve nazionali e regionali.

Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P5, le aree naturali protette istituite, riconosciute come nodi della rete ecologica, e le altre aree ad elevata biodiversità, così articolate:

- a. altre aree protette regionali e provinciali;
- b. siti della Rete Natura 2000 (siti di interesse comunitario SIC e zone di protezione speciale ZPS);
- c. le proposte di siti di interesse regionale (SIR) e di biotopi definiti ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 47/85

Prescrizioni

[5] Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme.

Compatibilità

Gli interventi sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 18 del PPR poiché non ricadono in prossimità di parchi regionali.




Figura 4- Stralcio PPR Tavola P2 “Beni Paesaggistici” – In giallo è indicata l'area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con parchi e riserve nazionali o regionali.

2.5 Ville, parchi e giardini, aree ed impianti per il loisir e il turismo (art. 26)

Definizione

Il Ppr individua, nella Tavola P4, e tutela le aree e gli immobili di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica espressione di attività storicamente consolidate finalizzate alla villeggiatura, al loisir e al turismo, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, compresi le ville, i parchi e i giardini, individuati ai sensi della lett. b) primo comma dell'articolo 136 del Codice nella Tavola P2 e del relativo elenco.

Prescrizioni

[6] Non sono consentiti, nelle ville, nei parchi e nei giardini, individuati ai sensi della lett. b) primo comma dell'articolo 136 del Codice e nella Tavola P2, con relativo elenco, interventi edilizi eccedenti il restauro e il risanamento conservativo, ampliamenti di strade e altre infrastrutture, modificazioni significative della sistemazione del suolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 140 e dall' articolo 141 bis del Codice.

Compatibilità

Gli interventi ricadono all'interno dell'area "Zona in localita Ramat nel comune di Chiomonte caratterizzata da terrazzamenti antichi ricavati dalle pendici della montagna (DM 01/08/1985). La dichiarazione di notevole interesse pubblico riporta che

"[...] considerato che l'area circostante la frazione Ramat, sita nel Comune di Chiomonte (Torino), ha notevole interesse perchè costituisce una importantissima testimonianza di paesaggio "umano" caratterizzato da lunghi ed arditi terrazzamenti ricavati nelle pendici scoscese della montagna e coltivati a vigneti, tra i più antichi del piemonte. Il territorio di alto valore etnologico e paesistico, si riallaccia a quello circostante, il forte di exilles, di comprovata bellezza naturale. tale area, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, [...]"

DECRETA:

1) L'area circostante la frazione ramat sita nel comune di Chiomonte (Torino) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, (numeri 3 e 4), ed e', quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. [...]"

Il decreto di notevole interesse pubblico espresso ai sensi dell'art. 1, numeri 3/4, della L. 1497/39, è oggi confluito nel D.Lgs 42/2004, articolo 136, commi c/d:


1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Considerando che il decreto di vincolo “Zona in localita Ramat [...] è espresso ai sensi delle vigenti lettere c, d comma 1, art. 136, del D.Lgs 42/2004, considerando che la prescrizione è limitata alle aree della lettera b, gli interventi sono **compatibili con le prescrizioni dell’art. 26 del PPR.**



Immobili ed aree vincolate ai sensi degli artt. 136–157 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. *

-  Vincolo individuato ex artt. 136–157 (DD.MM. 01/08/1985)
-  Vincolo individuato ex artt. 136–157
-  Vincolo individuato ex artt. 136–157 (non rappresentabile graficamente)

B068 Localita` Ramat

Figura 5- Stralcio PPR Tavola P2 “Beni Paesaggistici” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia l’interferenza con un’area vincolata ex artt. 136-157 (DD.MM. 01/08/1985)

2.6 Luoghi ed elementi identitari (art. 33)

Definizione

Sono paesaggi di eccellenza i luoghi e gli elementi identitari la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale locale e/o nell'immaginario collettivo, in quanto:

- a. connessi tradizionalmente a eventi o valori di tipo tradizionale, devozionale, memoriale, storico o mitologico;
- b. connessi ad attività o valori d'uso sociale dello spazio, ricorrenti o eccezionali, motivo di aggregazione e/o riconoscimento a livello locale o sovra locale;
- c. evocati da rappresentazioni di interesse artistico;
- d. connessi ad una notorietà o fama turistica consolidata.

Il PPR evidenzia, nella tavola P2 (stralcio in **Figura 6**) e nell'allegato C, i luoghi e gli elementi identitari, distinguendo:

- a. i Siti inseriti nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO;
- b. i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano [...]

Prescrizioni

Prescrizioni per i Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

[...]

Prescrizioni per i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano

[...]

Compatibilità

Gli interventi **sono compatibili con le prescrizioni dell'art. 33 del PPR** poiché non interessano beni inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO o Tenimenti dell'Ordine Mauriziano.




Figura 6- Stralcio PPR Tavola P2 “Beni Paesaggistici” – In giallo è indicata l’area dello svincolo in progetto. Si evidenzia la non interferenza con siti UNESCO e Tenimenti dell’Ordine Mauriziano.

3. Tabella di sintesi e conclusioni

MISURE DI SALVAGUARDIA		COERENZA DEL'INTERVENTO
Art 13. Aree di montagna		
Prescrizioni		
[8]	Nelle aree di montagna:	
a.	la viabilità ad uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;	COERENTE <i>Gli interventi non prevedono la realizzazione di viabilità silvo-pastorale e di vie di esbosco.</i>
b.	gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39, e del successivo comma 9, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, quali sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4, nonché l'assenza di interferenze rischiose o comunque negative [...];	COERENTE <i>Gli interventi non prevedono la realizzazione di impianti per la produzione o distribuzione di energia.</i>
[9]	Nelle aree di montagna, nell'intorno di 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi [...]	COERENTE <i>Gli interventi sono localizzati ad una distanza maggiore di 50 metri rispetto ai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani.</i>
Art. 14. Sistema idrografico		
Prescrizioni		
[9]	All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:	
a.	deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;	COERENTE <i>Gli interventi non sono localizzati internamente a fasce fluviali "interne".</i>
b.	la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.	COERENTE <i>Gli interventi non sono localizzati internamente a fasce fluviali "interne". Gli interventi non prevedono la realizzazione impianti per la produzione idroelettrica.</i>
Art. 16. Territori coperti da boschi		
Prescrizioni		
[8]	I boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.	COERENTE <i>Gli interventi non interferiscono direttamente habitat d'interesse comunitario.</i>
Art. 18. Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità		
Prescrizioni		
[5]	Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti	COERENTE <i>Gli interventi non ricadono in prossimità di parchi regionali.</i>

norme.	
Art. 26. Ville, parchi, e giardini, aree ed impianti per il loisir e il turismo	
Prescrizioni	
[6] Non sono consentiti, nelle ville, nei parchi e nei giardini, individuati ai sensi <u>della lett. b) primo comma</u> dell'articolo 136 del Codice e nella Tavola P2, con relativo elenco, interventi edilizi eccedenti il restauro e il risanamento conservativo, ampliamenti di strade e altre infrastrutture, modificazioni significative della sistemazione del suolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 140 e dall' articolo 141 bis del Codice.	COERENTE <i>Gli interventi ricadono all'interno dell'area "Zona in localita Ramat nel comune di Chiomonte caratterizzata da terrazzamenti antichi ricavati dalle pendici della montagna (DM 01/08/1985)". Il decreto di vincolo è espresso ai sensi delle vigenti delle <u>lettere c, d</u> comma 1, art. 136 del D.Lgs 42/2004. La prescrizione dell'art. 26 del PPR è limitata alle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 136, <u>lettera b.</u></i>
Art. 33. Luoghi ed elementi identitari	
Prescrizioni	
[5] Norme per i Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO [...]	COERENTE <i>Gli interventi non interessano beni inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.</i>
[11] Norme per i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano [...]	COERENTE <i>Gli interventi non interessano Tenimenti dell'Ordine Mauriziano</i>

A conclusione della disamina, si evidenzia che l'opera in progetto è coerente con gli articoli del P.P.R. posti in salvaguardia.